



MODIFICA DEL MANUALE DEL TRANSITO

DOCUMENTO DI TRASPORTO ELETTRONICO COME DICHIARAZIONE DI TRANSITO

ALLEGATO I

Le seguenti modifiche sono inserite nella parte VI del manuale del transito:

I. Il paragrafo 2 è così modificato:

2. Elementi teorici generali e normativa

Le fonti giuridiche sono le seguenti:

- articoli 55-111 *ter*, appendice I, convenzione;
- articolo 233, paragrafo 4, CDU;
- articoli 191-200 AD;
- articoli 313-320 AE.

In generale, le semplificazioni del transito si dividono in due categorie principali:

1. le semplificazioni connesse all'operatore commerciale;
2. le semplificazioni connesse al modo di trasporto.

Le semplificazioni del transito, tutte subordinate

all'affidabilità dell'operatore economico e soggette ad autorizzazione, sono finalizzate a stabilire un equilibrio tra controllo doganale e agevolazione degli scambi. Le diverse semplificazioni del transito sono illustrate al paragrafo 3.

Il presente paragrafo descrive la procedura da seguire per ottenere un'autorizzazione per una semplificazione del transito. In esso sono illustrate:

- le condizioni generali che un operatore economico deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione all'uso di una semplificazione (paragrafo 2.1);
- la procedura per ottenere un'autorizzazione (paragrafo 2.2);
- il controllo di un'autorizzazione (paragrafo 2.3);
- la procedura per l'annullamento, la revoca e la modifica di un'autorizzazione (paragrafo 2.4);
- la procedura per la sospensione di un'autorizzazione (paragrafo 2.5);
- il riesame di un'autorizzazione (paragrafo 2.6);
- la validità delle autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 2016 (paragrafo 2.7).

II. Al paragrafo 2.1, il primo comma è così modificato:

Articolo convenzione 6 Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito comune/unionale o la conclusione di detto regime:

Articolo 55, appendice convenzione 1, a) l'uso di una garanzia globale e di una garanzia globale con un importo ridotto (compreso un esonero dalla garanzia);

Articolo 89, paragrafo 5, e articolo 233, paragrafo 4, CDU b) l'uso di sigilli di un modello speciale, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito comune/unionale;

Articolo 24, paragrafi 1 e 2, e articoli 25-28

ADT

- c) lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito comune/unionale senza presentarle in dogana;
- d) lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito comune/unionale in un luogo autorizzato per concludere il regime;
- e) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea (applicabile solo fino alla data del potenziamento del sistema NCTS);
- f) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (applicabile solo fino al 30 aprile 2018);
- g) utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima (applicabile solo fino alla data del potenziamento del sistema NCTS);
- h) utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima (applicabile solo fino al 30 aprile 2018);
- i) utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci trasportate per via aerea al regime di transito comune o unionale e le merci trasportate per via marittima al regime di transito unionale;
- j) utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (applicabile solo fino a quando non verrà potenziato il sistema NCTS);
- k) utilizzo delle altre procedure semplificate a norma dell'articolo 6 della convenzione.

Articoli 57 e 75,
appendice I,
convenzione

Articolo 95,
paragrafo 1, CDU

Articolo 84 AD

III. Nel paragrafo 2.1, dopo il punto 4), è aggiunto il seguente nuovo punto 5):

Articoli 111 bis-111
ter, appendice I,
convenzione

Articolo 233,
paragrafo 4, lettera

- 5) Per l'autorizzazione relativa all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale:

e), CDU

Articoli 191, 199 e
200 AD

- per quanto riguarda il trasporto aereo (applicabile al transito comune/unionale):
 - ✓ il richiedente opera un numero significativo di voli tra aeroporti dell'Unione/di paesi di transito comune;
 - ✓ il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni dell'ETD siano disponibili presso l'ufficio doganale di partenza all'aeroporto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione all'aeroporto di destinazione e che tali indicazioni siano le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione;
 - ✓ il richiedente è stabilito nel territorio di una Parte contraente;
 - ✓ il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale/comune;
 - ✓ il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e non ha trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
 - ✓ il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 - ✓ il richiedente può dimostrare di disporre di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;

- per quanto riguarda il trasporto marittimo (applicabile solo al transito unionale):
 - ✓ il richiedente opera un numero significativo di viaggi tra porti dell'Unione;
 - ✓ il richiedente dimostra di essere in grado di garantire che le indicazioni dell'ETD siano disponibili presso l'ufficio doganale di partenza al porto di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione al porto di destinazione e che tali indicazioni siano le stesse presso l'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione;

- ✓ il richiedente è stabilito nel territorio dell'Unione;
- ✓ il richiedente dichiara che intende utilizzare regolarmente il regime di transito unionale;
- ✓ il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e non ha trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
- ✓ il richiedente dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
- ✓ il richiedente può dimostrare di disporre di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

IV. Nel paragrafo 2.1., l'attuale punto 5) diventa il punto 6).

V. Il paragrafo 2.2. è così modificato:

Articolo 61, **2.2. Procedura di autorizzazione**
 appendice I,
 convenzione

Articolo 22 CDU

Articoli 192 e 194
 AD

Tutte le semplificazioni sono soggette ad autorizzazione. Le domande devono essere presentate per via elettronica o per iscritto, autenticate e datate¹. Il richiedente fornisce alle autorità competenti tutti gli elementi necessari alla concessione dell'autorizzazione.

Il luogo della presentazione della domanda dipende dal tipo di semplificazione. In genere la domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale

¹ Il sistema di decisioni doganali (CDS) dell'Unione è applicabile alle domande e alle autorizzazioni.

del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione. Tuttavia, in casi specifici, il luogo di presentazione della domanda è diverso. Nel caso dello speditore autorizzato la domanda è presentata alle autorità competenti del paese in cui l'operazione di transito comune/unionale si prevede avrà inizio, mentre nel caso del destinatario autorizzato la domanda è presentata alle autorità competenti del paese in cui l'operazione di transito comune/unionale si prevede avrà termine. Per quanto concerne l'autorizzazione relativa all'uso dei sigilli di modello speciale, il richiedente può scegliere le autorità doganali competenti. Se il richiedente è uno speditore autorizzato, può presentare la domanda per l'uso dei sigilli di modello speciale alle autorità doganali competenti per il rilascio dell'autorizzazione per lo speditore autorizzato o in base alle norme generali summenzionate.

Le procedure relative all'accettazione delle autorizzazioni e al loro rifiuto sono effettuate in conformità delle disposizioni generali delle Parti contraenti.

OPERATORI COMMERCIALI

Per ottenere un'autorizzazione:

1. Presentare per via elettronica o per iscritto una domanda autenticata e datata che specifichi la semplificazione richiesta.
2. Includere tutti gli elementi necessari, quali:
 - dati del richiedente;
 - luogo di stabilimento;
 - tutte le informazioni che consentono alle autorità competenti di decidere se le condizioni sono soddisfatte.
3. Illustrare l'impostazione delle scritture relative alle attività commerciali.

Nota: il richiedente è responsabile dell'esattezza delle informazioni fornite e dell'autenticità dei documenti presentati.

Prima di rilasciare l'autorizzazione, le autorità competenti verificano la conformità alle condizioni.

Le condizioni principali per tutte le semplificazioni del transito sono costituite dai criteri AEO di cui all'articolo 39, lettere a), b) e d), CDU, tranne per le seguenti semplificazioni:

Articolo 64, appendice I, convenzione

Articolo 22, paragrafi 4 e 5, e articolo 39 CDU

Articolo 14 AD

- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;

- utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima;

- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia

per le quali si applicano esclusivamente i criteri AEO di cui all'articolo 39, lettera a), CDU.

Per la verifica di questi criteri si raccomanda vivamente di consultare il documento "[Operatori economici autorizzati - Orientamenti](#)".

Articolo 62, appendice I, convenzione

Il documento descrive in dettaglio le modalità di verifica dei criteri e dei sottocriteri specifici da parte delle autorità doganali competenti, tenendo conto delle dimensioni e del tipo di richiedente (per esempio società multinazionali e grandi imprese, piccole e medie imprese, imprese di trasporto, operatori di corriere espresso, speditori/destinatari).

Articolo 58, appendice I,

Durante la verifica delle condizioni è inoltre possibile tenere conto di eventuali informazioni supplementari di altre autorità o agenzie

convenzione

pubbliche.

*Articolo 23,
paragrafo 5, CDU*

L'autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie alla corretta applicazione della semplificazione in questione da parte dell'operatore economico e alla vigilanza da parte delle autorità competenti.

In genere la validità dell'autorizzazione non è limitata nel tempo.

L'autorizzazione prende effetto dalla data in cui il richiedente la riceve, o si ritiene l'abbia ricevuta, ed è applicabile da parte delle autorità doganali a decorrere da tale data. La data è diversa solo in casi eccezionali:

- se il richiedente ha chiesto una diversa data di decorrenza degli effetti;
- se un'autorizzazione precedente è stata emanata con una limitazione di tempo e l'unico scopo dell'autorizzazione attuale è prorogarne la validità, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del periodo di validità dell'autorizzazione precedente;
- se l'effetto dell'autorizzazione è subordinato all'espletamento di determinate formalità da parte del richiedente, nel qual caso l'autorizzazione prende effetto a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione dell'autorità doganale competente attestante che le formalità sono state espletate in modo soddisfacente.

Il titolare dell'autorizzazione informa le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo la concessione dell'autorizzazione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest'ultima.

La decisione di rifiuto della domanda deve essere motivata e

comunicata al richiedente conformemente ai termini e alle disposizioni vigenti nella Parte contraente interessata.

La autorità doganali controllano le condizioni che il titolare dell'autorizzazione deve soddisfare e il rispetto degli obblighi derivanti da tale autorizzazione.

DOGANA

L'ufficio doganale competente è tenuto a:

- fornire al richiedente un'autorizzazione autenticata e datata (insieme a una o più copie se l'autorizzazione è stata rilasciata per iscritto);
- conservare le domande e tutti i documenti giustificativi ad esse relativi;
- conservare una copia dell'autorizzazione.

Se una domanda è rifiutata o un'autorizzazione è annullata, revocata, modificata o sospesa, la domanda e la decisione che respinge la domanda o annulla, revoca, modifica o sospende l'autorizzazione, se del caso, e tutti i documenti giustificativi allegati sono conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile in cui la domanda è stata rifiutata o l'autorizzazione è stata annullata, revocata, modificata o sospesa.

OPERATORI COMMERCIALI

Se l'autorizzazione è stata rilasciata, il relativo numero di riferimento deve essere indicato sulla dichiarazione di transito ogniqualvolta l'ufficio doganale di partenza lo richieda nel caso delle seguenti semplificazioni:

- uso di sigilli di un modello speciale;
- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea;

- utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;
- utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima;
- utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima;
- utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale.

Questa informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla da altri dati, quali il codice EORI del titolare dell'autorizzazione o il sistema di decisioni doganali (CDS).

VI. Nella parte VI è aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2.3.:

Articolo 58, appendice I, convenzione **2.3. Controllo di un'autorizzazione**

Articolo 23, paragrafo 5, CDU Ciascuna autorizzazione concessa deve essere controllata regolarmente e costantemente dalle autorità doganali competenti.

L'obiettivo è rilevare, in una fase iniziale, qualsiasi indicazione di non conformità agli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

Se il titolare dell'autorizzazione risulta stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel corso del primo anno dopo che l'autorizzazione è stata concessa.

Ai fini del controllo, l'autorità doganale competente può elaborare un piano di monitoraggio che delinei le singole attività di controllo, ivi comprese la loro frequenza e le tempistiche (per esempio la verifica della conformità a criteri e norme, anche in merito alle attività quotidiane dell'operatore, visite in loco, verifica di diverse banche dati, relazioni presentate dagli operatori).

Il piano di monitoraggio deve basarsi sull'analisi dei rischi svolta nel corso

delle varie fasi (verifica prima della concessione dell'autorizzazione, gestione dell'autorizzazione concessa, ecc.), considerando in particolare:

- il tipo di autorizzazione;
- la stabilità dell'operatore economico;
- le dimensioni dell'impresa e il numero di siti;
- la cooperazione con l'operatore economico;
- le informazioni ricevute dall'operatore economico in merito a eventuali discrepanze riscontrate o a qualsiasi modifica che possa influenzare le condizioni dell'autorizzazione;
- se l'operatore economico disponga o no della qualifica di AEO.

Si raccomanda di effettuare visite in loco presso gli operatori almeno una volta all'anno.

L'elaborazione del piano di monitoraggio e tutte le visite presso i locali dell'operatore devono essere coordinate dalle autorità doganali (tenendo conto di qualsiasi altra attività di audit/controllo prevista per l'operatore, ad esempio audit e controllo AEO) al fine di evitare qualsiasi duplicazione di esami.

VII. L'attuale paragrafo 2.3. diventa il paragrafo 2.4.

VIII. Nel nuovo paragrafo 2.4. il titolo è così modificato:

"2.4. Annullamento, revoca e modifica di un'autorizzazione"

IX. Nel nuovo paragrafo 2.4. è aggiunta la seguente ultima frase:

Se l'autorizzazione è valida in altri paesi, tali paesi devono essere immediatamente informati dalle autorità doganali competenti in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica dell'autorizzazione nella modalità

specificata per ciascun tipo di semplificazione.

X. L'attuale paragrafo 2.4. diventa il paragrafo 2.5.

XI. Il titolo del nuovo paragrafo 2.5. è così modificato:
2.5. *Sospensione di un'autorizzazione*

XII. Nel nuovo paragrafo 2.5. è aggiunta la seguente frase anteriormente alla prima frase:

La sospensione dell'autorizzazione significa che l'autorizzazione concessa non è valida per un determinato periodo.

XIII. Nel nuovo paragrafo 2.5. è aggiunta la frase seguente dopo l'ultima frase:

Se l'autorizzazione è valida in altri paesi, tali paesi devono essere immediatamente informati dalle autorità doganali competenti in merito alla sospensione e alla fine della sospensione dell'autorizzazione nella modalità specificata per ciascun tipo di semplificazione.

IV. L'attuale paragrafo 2.5. diventa il nuovo paragrafo 2.6. ed è così modificato:

Articolo 66, appendice I, convenzione **2.6. *Riesame di un'autorizzazione***

Articolo 15 AD Le autorità doganali competenti a concedere l'autorizzazione sono obbligate a riesaminarla ogni tanto in uno dei seguenti casi:

- in caso di modifiche della normativa che incidono sull'autorizzazione;

- se necessario, a seguito del controllo effettuato;
- a seguito delle informazioni fornite dal titolare dell'autorizzazione o da altre autorità.

In funzione dei motivi, potrà avere luogo un riesame totale o parziale delle condizioni concrete.

L'esito del riesame è comunicato al titolare dell'autorizzazione.

Per maggiori informazioni sul riesame delle autorizzazioni si raccomanda vivamente di consultare il documento "[Operatori economici autorizzati - Orientamenti](#)".

Gli esiti possibili del riesame possono essere i seguenti:

- mantenimento dell'autorizzazione concessa, senza modifiche;
- modifica dell'autorizzazione;
- revoca dell'autorizzazione;
- sospensione dell'autorizzazione.

XV. L'attuale paragrafo 2.6. diventa il nuovo paragrafo 2.7. ed è così modificato:

2.7. Validità delle autorizzazioni concesse anteriormente al 1° maggio 2016

IMPORTANTE

La autorizzazioni valide concesse anteriormente al 1° maggio 2016 che non hanno un periodo di validità limitato sono sottoposte a riesame entro il 1° maggio 2019.

La autorizzazioni valide concesse anteriormente al 1° maggio 2016 rimangono valide con le seguenti modalità:

- per le autorizzazioni che hanno un periodo di validità limitato: fino alla fine di tale periodo o fino al 1° maggio 2019, se quest'ultima data è anteriore;
- per tutte le altre autorizzazioni: fino al riesame dell'autorizzazione. Tale riesame ha luogo anteriormente al 1° maggio 2019.

Le decisioni che fanno seguito al riesame revocano le autorizzazioni oggetto del riesame e, se del caso, concedono nuove autorizzazioni. Tali decisioni sono notificate senza indugio ai titolari delle autorizzazioni.

Le autorizzazioni riguardanti:

- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea;

- l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima;

- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia;

concesse anteriormente al 1° maggio 2016 che sono valide il 1° maggio 2016 restano valide dopo tale data e non devono essere riesaminate fino al 1° maggio 2019.

(Articolo 71, appendice I, convenzione / articolo 251 AD)

Garanzia globale e merci sensibili

L'elenco delle merci sensibili è scomparso dal 1° maggio 2016 a norma del CDU/della convenzione modificata e le autorizzazioni per l'uso della garanzia globale (piena o ridotta) coprono ora tutte le merci. Non sono più pertanto necessari autorizzazioni e impegni separati per le merci sensibili in caso di nuove domande. Tuttavia, fino al riesame, le autorizzazioni e gli impegni del fideiussore esistenti destinati all'uso della garanzia globale per merci normali e per merci sensibili possono continuare ad essere utilizzati, purché tali impegni abbiano gli stessi effetti giuridici di quelli previsti nella convenzione modificata/negli atti relativi al CDU. Un'altra possibilità è rappresentata dalla sostituzione del "vecchio" impegno con quello nuovo (il modello si trova nell'allegato C1, appendice III, convenzione/nell'allegato 32-01, AE). Per maggiori informazioni si veda il documento distinto della DG TAXUD "Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente".

XVI. Il paragrafo 3 è così modificato:

"3. Descrizione delle semplificazioni

Il presente paragrafo descrive le seguenti semplificazioni:

- la garanzia globale e l'esonero della garanzia (paragrafo 3.1);
- l'utilizzo di sigilli di un modello speciale (paragrafo 3.2);
- lo speditore autorizzato (paragrafo 3.3);
- il destinatario autorizzato (paragrafo 3.4);
- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia (paragrafo 3.5);
- l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea o del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (paragrafo 3.6);
- l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima o l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima (paragrafo 3.7);
- procedure semplificate basate sull'articolo 6 della convenzione/articolo 97, paragrafo 2, del CDC (paragrafo 3.8);
- l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci trasportate per via aerea al regime di transito comune/unionale (paragrafo 3.9);
- l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci trasportate per via marittima al regime di transito unionale (paragrafo 3.10).

Validità geografica delle semplificazioni del transito	
TUTTI I PAESI:	<ul style="list-style-type: none"> - garanzia globale* - garanzia globale ridotta* - esonero dalla garanzia* - l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per ferrovia; <p>* ad eccezione dei paesi esclusi dal fideiussore. La validità in Andorra e/o a San Marino è ammessa solo per il transito unionale.</p>
TUTTI I PAESI a condizione che l'operazione di transito abbia inizio nel paese in cui è stata concessa l'autorizzazione:	<ul style="list-style-type: none"> - uso di sigilli di un modello speciale - speditore autorizzato
PAESE in cui è stata concessa l'autorizzazione:	<ul style="list-style-type: none"> - destinatario autorizzato
PAESE/PAESI interessato/i:	<ul style="list-style-type: none"> - l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea; - l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea; - l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima; - l'utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima; - l'utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito;

	- l'utilizzo delle altre procedure di transito semplificate a norma dell'articolo 6 della convenzione.
--	--

XVII. Nel paragrafo 3.6. il titolo è sostituito dal testo seguente:

"3.6. Merci trasportate per via aerea: utilizzo di manifesti elettronici e su supporto cartaceo per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale"

XVIII. Il paragrafo 3.6.1. è così modificato:

3.6.1. Introduzione

*Articoli 108-111
ter, appendice I,
convenzione*

*Articolo 233,
paragrafo 4,
lettere d) ed e),
CDU*

Articoli 46-48 ADT

In caso di utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea non è necessaria una garanzia. Si presuppone che il trasporto aereo sia un mezzo sicuro e che, salvo dirottamenti o incidenti, le condizioni relative al trasporto siano rispettate dal luogo di partenza a quello di arrivo.

È possibile avvalersi di tale semplificazione solo fino al 30 aprile 2018. Qualora la compagnia aerea intenda avvalersi del regime di transito semplificato per il trasporto aereo sulla base di documenti di trasporto elettronici, deve richiedere alle autorità doganali competenti l'autorizzazione all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo 3.9).

Per l'utilizzo del regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea è previsto l'esonero dalla garanzia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016 (in quanto continuazione del regime precedente). Se l'autorizzazione è rilasciata dopo tale data, il titolare del regime dovrà costituire una garanzia.

È possibile avvalersi di tale semplificazione solo fino alla data del potenziamento dell'NCTS. Dopo tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l'NCTS e potranno sostituire tale semplificazione:

- con la procedura di transito normale (parte IV) o
- con l'utilizzo di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale.

Le compagnie aeree che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2.1 possono utilizzare il regime di transito comune/unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea e il regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea.

La compagnia aerea che applica i regimi di transito per le merci trasportate per via aerea diventa il titolare del regime e può espletare le formalità di transito utilizzando il manifesto delle merci come dichiarazione di transito.

Gli aeroporti dell'Unione e/o dei paesi di transito comune sono specificati nell'autorizzazione.

Un elenco degli aeroporti dei paesi dell'Unione e dei paesi di transito comune figura nell'allegato 8.3.

Concettualmente, occorre operare una distinzione tra il manifesto delle merci utilizzato quale dichiarazione di transito e il manifesto commerciale o il manifesto di groupage.

Va notato che il transito per via aerea può sempre essere effettuato anche con una dichiarazione di transito normale utilizzando l'NCTS.

L'aeroporto di carico è l'aeroporto di partenza, mentre l'aeroporto di scarico è l'aeroporto di destinazione.

XIX. Nel paragrafo 3.6.3.2. la tabella è così modificata:

Codice	Transito comune	Transito unionale
T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1
T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2
T2F	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano dai territori fiscali speciali verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, dell'AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 188, paragrafo 2, dell'AD
TD	Merci già vincolate a un regime di transito*	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o

		dell'ammissione temporanea. In tali casi la società di navigazione inserisce anche il codice "TD" nella polizza di carico corrispondente o in altro documento commerciale appropriato, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*;
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito

* In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice "TD" nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero di riferimento e la data della dichiarazione di transito e il nome dell'ufficio di emissione. Va notato che responsabile del regime di transito non sono le compagnie aeree, ma il titolare del regime che ha firmato l'opportuna dichiarazione di transito alla partenza.

XX. Nel paragrafo 3.6.3.2, nei diagrammi di flusso "Regime di transito comune/unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via aerea (esempio di transito unionale)", la definizione del codice X è così modificata:

X (merci unionali non vincolate ad un regime di transito per le quali il regime di esportazione è concluso e l'uscita è stata confermata)

XXI. Nel paragrafo 3.6.4. la tabella è così modificata:

Codice	Transito comune	Transito unionale
T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1
T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2
T2F	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano dai territori fiscali speciali verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, dell'AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 188, paragrafo 2, dell'AD
TD	Merci già vincolate a un'altra procedura di transito*	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o

		dell'ammissione temporanea. In tali casi la società di navigazione inserisce anche il codice "TD" nella polizza di carico corrispondente o in altro documento commerciale appropriato, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*.
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito

* Allorché in un carico consolidato siano incluse merci già vincolate ad un regime di transito (es.: transito unionale, carnet TIR, carnet ATA, formulario 302 NATO, ecc.), in corrispondenza di tali merci deve comparire il codice "TD". Inoltre, anche l'HAWB deve riportare il codice "TD" e contenere un riferimento al regime effettivamente applicato nonché il numero di riferimento, la data e l'ufficio doganale di partenza della dichiarazione di transito.

XXII. Il paragrafo 3.7.1. è così modificato:

3.7.1. Introduzione

Articolo 24, paragrafo 2, ADT In caso di utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima non è necessaria una garanzia. Si presuppone che il trasporto marittimo

sia sicuro e che, salvo incidenti, le condizioni relative al trasporto siano rispettate dal luogo di partenza a quello di arrivo.

È possibile avvalersi di tale semplificazione solo fino al 30 aprile 2018. Qualora la società di navigazione intenda avvalersi del regime di transito semplificato per il trasporto marittimo sulla base di documenti di trasporto elettronici, deve richiedere alle autorità doganali competenti l'autorizzazione all'utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione in dogana per vincolare le merci al regime di transito unionale (per ulteriori dettagli cfr. paragrafo 3.9).

Per l'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima è previsto l'esonero dalla garanzia per le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 1° maggio 2016 (in quanto continuazione del regime precedente). Se l'autorizzazione è stata rilasciata dopo tale data, il titolare del regime dovrà costituire una garanzia.

È possibile avvalersi di tale semplificazione solo fino alla data del potenziamento dell'NCTS. Dopo tale data, gli operatori economici dovranno utilizzare l'NCTS e potranno sostituire tale semplificazione:

- con la procedura di transito normale (parte IV) o
- con l'utilizzo di una dichiarazione in dogana con requisiti ridotti in materia di dati per vincolare le merci al regime di transito unionale.

L'uso del regime di transito unionale, quando necessario, è obbligatorio per il trasporto marittimo di merci effettuato con un servizio regolare autorizzato (per ulteriori dettagli sui servizi regolari autorizzati si veda la parte II).

Possono usufruire di entrambi i tipi di regimi di transito per le merci trasportate per via marittima le società di navigazione che

effettuano un servizio regolare autorizzato e che soddisfano le condizioni stabilite ai paragrafi 3.7.2 o 3.7.3 (oltre che le condizioni generali del paragrafo 2.1). Tali regimi comportano l'uso del manifesto delle merci come dichiarazione di transito, separato per categoria di merci (uso del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via marittima) o per tutte le categorie di merci vincolate al transito (uso del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima).

Concettualmente, occorre operare una distinzione tra il manifesto delle merci utilizzato quale dichiarazione di transito ai fini doganali e il manifesto commerciale o il manifesto di groupage.

La società di navigazione, che diventa il titolare del regime per l'operazione in questione, è tenuta ad osservare la normativa in materia di transito e utilizza il manifesto come documento di transito.

Il porto di partenza è il porto di carico, il porto di destinazione è il porto di scarico.

XXIII. Nel paragrafo 3.7.3.2. la tabella è così modificata:

Codice	
T1	Merci vincolate al regime di transito unionale esterno T1
T2F	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano da territori fiscali speciali verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, dell'AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione di cui

	all'articolo 188, paragrafo 2, dell'AD
TD	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la società di navigazione indica anche il codice "TD" nella polizza di carico corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito

* In tali casi la società di navigazione inserisce anche il codice "TD" nella polizza di carico corrispondente o in altro documento commerciale appropriato, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero di riferimento e la data della dichiarazione di transito e il nome dell'ufficio di emissione. Va notato che responsabile del regime di transito non è la società di navigazione, ma il titolare del regime che ha firmato l'opportuna dichiarazione di transito alla partenza.

XXIV. Nel paragrafo 3.7.3.2., nei diagrammi di flusso "Utilizzo del regime di transito unionale basato su un manifesto elettronico per le merci trasportate per via marittima", la definizione del codice X è così modificata:

X (merci unionali non vincolate ad un regime di transito per le quali il regime di esportazione è concluso e l'uscita è stata confermata)

XXV. Nel paragrafo 3.7.4.1. la tabella è così modificata:

Codice	
T1	Merci vincolate al regime di transito unionale esterno T1
T2F	Merce vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano dai territori fiscali speciali verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, dell'AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 188, paragrafo 2, dell'AD
TF	
TD	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea. In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice "TD" nella lettera di vettura aerea corrispondente, nonché un riferimento al regime utilizzato, il numero e la data della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione*
C (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito la cui posizione può essere dimostrata
X	Merci unionali destinate all'esportazione, non vincolate a un regime di transito

* Allorché in un carico consolidato siano incluse merci già vincolate a un regime di transito formale (es.: transito unionale, carnet TIR, carnet ATA, formulario 302 NATO, ecc.), in corrispondenza di tali merci deve comparire il codice "TD". In più, i singoli bollettini di spedizione o altre prove commerciali del contratto di trasporto devono recare il codice "TD" e contenere un riferimento al regime in questione, nonché il numero di riferimento, la data e il nome dell'ufficio doganale di partenza del documento di transito.

XXVI. Dopo il paragrafo 3.8. è aggiunto il seguente paragrafo 3.9:

3.9. Merci trasportate per via aerea: utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- introduzione (paragrafo 3.9.1.);
- informazioni generali (paragrafo 3.9.2.);
- autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD (paragrafo 3.9.3.);
- norme procedurali per l'utilizzo dell'ETD (paragrafo 3.9.4.).

3.9.1. Introduzione

Articolo 55, paragrafo 1, lettera h), appendice I, convenzione Una compagnia aerea può essere autorizzata a utilizzare un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale.

Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), CDU L'autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD è concessa alle compagnie aeree che soddisfano i criteri di tale semplificazione. Un criterio importante prevede che l'ETD contenga i dati richiesti in una dichiarazione di transito e che tali dati siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime. *Allegati B6 bis e A1 bis, appendice III, convenzione* Questi dati sono indicati negli allegati B6 bis e A1 bis, appendice III, della convenzione/nell'allegato B dell'atto delegato e nell'allegato B dell'atto di esecuzione.

Allegati B-AD e B-AE

Questa semplificazione può sostituire l'utilizzo di un manifesto elettronico per vincolare le merci al regime di transito comune/unionale (paragrafo 3.6.3).

3.9.2. Informazioni generali

Articolo 89, paragrafo 8, lettera d), CDU Non è necessaria una garanzia, in quanto si considera che il trasporto aereo sia un mezzo sicuro e che, salvo incidenti, le condizioni relative al trasporto

Articolo 13,

paragrafo 1,
lettera a),
appendice I,
convenzione

saranno rispettate dall'aeroporto di partenza a quello di destinazione.

I corrieri espressi sono le compagnie aeree (ove si applicano le norme generali per le linee aeree) o clienti di tali compagnie. Non sono previsti requisiti specifici per i corrieri espressi per quanto riguarda l'ETD.

Il titolare del regime è la compagnia aerea.

L'autorizzazione specifica gli uffici doganali situati presso gli aeroporti di carico e di scarico nell'Unione e/o nei paesi di transito comune in cui si applica l'autorizzazione.

L'aeroporto di carico è l'aeroporto di partenza, mentre l'aeroporto di scarico è l'aeroporto di destinazione.

Nota: il transito per via aerea può essere effettuato anche con una dichiarazione di transito normale utilizzando l'NCTS (parte IV)².

3.9.3. Autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD

Articolo 5,
paragrafo 31, e
articolo 22 CDU
Articolo 319 AE

La procedura di autorizzazione è descritta nei paragrafi 2.2-2.5.

Allegato A AD

Articoli 59 e 111
bis, appendice I,
convenzione

La domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

OPERATORI COMMERCIALI

Nella domanda la compagnia aerea fornisce in particolare le seguenti

² Ove applicabile, nell'Unione è possibile utilizzare altre modalità di circolazione delle merci, definite agli articoli 226 e 227 del CDU.

informazioni:

1. il richiedente o il suo codice EORI³;
2. il nome e i dati di contatto della persona responsabile delle questioni doganali e della domanda, nonché della persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione;
3. il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali;
4. il tipo di contabilità principale ai fini doganali;
5. il luogo in cui sono tenute le scritture;
6. il tipo di scritture;
7. l'ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
8. il numero di voli tra aeroporti dell'Unione/di paesi di transito comune;
9. le modalità con cui i dati sono messi a disposizione delle autorità doganali presso l'aeroporto di partenza e presso l'aeroporto di destinazione. Se tali modalità cambiano in base all'ufficio doganale o al paese, ciascuna di esse deve essere indicata nella domanda.

Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell'Unione (allegato A dell'atto delegato, colonna 9f), ma possono essere richieste anche dai paesi di transito comune.

I criteri sono verificati dalle autorità doganali competenti (paragrafo 2.2.). Nel frattempo, la procedura di consultazione viene svolta presso gli uffici doganali indicati nella domanda come uffici doganali di partenza e di destinazione. La procedura di consultazione è avviata immediatamente dopo l'accettazione della domanda e può richiedere un massimo di 45 giorni.

La procedura di consultazione costituisce parte integrante del sistema di decisioni doganali (CDS) applicabile esclusivamente agli Stati membri. In caso di indisponibilità del CDS o qualora siano interessati paesi di transito comune, è necessario trasmettere per posta elettronica una lettera di consultazione in formato cartaceo, unitamente a una copia della domanda. L'elenco degli indirizzi di posta elettronica di ciascun paese e il modello di lettera di consultazione sono contenuti negli allegati 8.9 e 8.10 rispettivamente.

Durante la procedura di consultazione l'autorità interpellata deve verificare

³ Il codice EORI riguarda esclusivamente l'UE.

quanto segue:

- se le condizioni per concedere l'autorizzazione siano soddisfatte dal richiedente e, cosa più importante,
- se e in che modo i dati richiesti per l'ETD come dichiarazione di transito possano essere messi a disposizione degli uffici doganali interpellati.

Al ricevimento della richiesta di consultazione, l'autorità interpellata deve verificare in particolare le informazioni sul richiedente nelle sue scritture o in cooperazione con altre agenzie, il sistema di scambio di dati, il luogo per il controllo delle merci, il livello dei controlli delle sue operazioni da parte della compagnia aerea e chi sia il rappresentante della compagnia aerea, se del caso.

In caso di obiezione, le autorità richiedenti devono essere informate entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta mediante il CDS o, se quest'ultimo è indisponibile o nel caso in cui sia interessato un paese di transito comune, tramite posta elettronica con la stessa lettera (allegato 8.10). Se l'autorità interpellata ritiene che il richiedente non operi regolarmente voli verso aeroporti di tale paese, l'autorizzazione non può includere aeroporti di tale paese. Tuttavia, se la domanda riguarda più aeroporti, l'autorizzazione può essere concessa, sopprimendo gli aeroporti per cui, a detta dell'autorità interpellata, le condizioni non sono soddisfatte.

Se l'autorità interpellata indica il proprio rifiuto nei confronti di una richiesta di autorizzazione a causa del mancato rispetto di una condizione, in particolare per quanto riguarda un'infrazione grave o ripetuta della normativa doganale e fiscale, essa deve illustrare i motivi del rifiuto e le disposizioni giuridiche sottostanti. Successivamente, le autorità del paese in cui la domanda è stata presentata non concedono l'autorizzazione e comunicano alla compagnia aerea i motivi del rifiuto.

Se non pervengono obiezioni entro il termine concesso, l'autorità richiedente può presupporre che siano soddisfatti i criteri per cui la consultazione è stata richiesta.

A conclusione della procedura di consultazione senza obiezioni, le autorità doganali competenti approvano e concedono l'autorizzazione, che si applica tanto ai voli in partenza quanto a quelli in arrivo.

Nel caso in cui il nuovo aeroporto sia destinato ad essere aggiunto nell'autorizzazione esistente, il titolare di tale autorizzazione è tenuto a presentare una domanda di modifica, in cui indica le modalità con cui i dati dell'ETD sarebbero messi a disposizione delle autorità doganali presso tale aeroporto. Tuttavia, prima che l'autorizzazione venga modificata, le autorità doganali competenti devono consultare le autorità doganali presso tale aeroporto per accertarsi che queste ultime concordino in merito alle modalità proposte. Se le autorità consultate non sollevano obiezioni entro il termine stabilito, le modalità proposte si considerano approvate e l'autorizzazione è modificata.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni di transito tra gli uffici doganali di partenza e di destinazione indicati nell'autorizzazione ed è valida nei paesi in cui sono situati tali uffici.

Il riferimento all'autorizzazione deve essere inserito nell'ETD ogni volta che viene avviata un'operazione di transito. Quest'informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla da altri dati, quali ad esempio il codice EORI del titolare dell'autorizzazione o il CDS.

Per il controllo dell'autorizzazione si veda il paragrafo 2.3.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.4. Ogniqualvolta intenda aggiungere o sopprimere uno o più aeroporti nell'autorizzazione esistente, la compagnia aerea chiederà di modificarla.

Per la sospensione dell'autorizzazione si veda il paragrafo 2.5.

In caso di annullamento, revoca, modifica, sospensione e fine della sospensione dell'autorizzazione, le autorità competenti dei paesi indicati nell'autorizzazione devono essere informate immediatamente utilizzando l'elenco delle autorità di cui all'allegato 8.9.

Poiché l'autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD come dichiarazione di transito è valida in più di un paese, il controllo dell'autorizzazione o il suo riesame possono richiedere una procedura di consultazione tra autorità doganali in altri paesi. Tale consultazione fa parte del CDS.

Quando il sistema CDS non è disponibile o sono interessati paesi di transito comune, le richieste di consultazione sotto forma di lettera il cui modello è riportato nell'allegato 8.10 devono essere trasmesse per posta elettronica alle autorità responsabili della procedura di consultazione di cui all'allegato 8.9.

DOGANA

L'autorizzazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

1. il numero e la data;
2. il titolare dell'autorizzazione o il suo codice EORI;
3. l'ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
4. le modalità con cui i dati vengono messi a disposizione delle autorità doganali presso l'aeroporto di partenza e presso l'aeroporto di destinazione. Se tali modalità cambiano in base all'ufficio doganale o al paese, ciascuna di esse deve essere indicata nell'autorizzazione;
5. l'obbligo per la compagnia aerea di informare gli uffici doganali di partenza e di destinazione in merito a qualsiasi divergenza riscontrata, in particolare per quanto concerne il tipo e la quantità delle merci vincolate al regime di transito, e qualsiasi modifica che possa avere un impatto sull'autorizzazione;
6. le modalità di comunicazione tra l'ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione, rispettivamente, e la compagnia aerea.

Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell'Unione (allegato A dell'atto delegato, colonna 9f), ma possono essere richieste anche dai paesi di transito comune.

Sebbene il termine per mettere i dati dell'ETD a disposizione dell'ufficio doganale di partenza prima che le merci possano essere svincolate per il transito non sia obbligatorio, è utile aggiungerlo nell'autorizzazione.

Nell'Unione

Le compagnie aeree internazionali che sono stabilite o hanno una stabile organizzazione nell'Unione possono essere autorizzate all'uso di questa procedura purché soddisfino le condizioni necessarie⁴.

3.9.4. Norme procedurali per l'utilizzo dell'ETD

3.9.4.1. Dati richiesti per l'ETD

Articolo 320 AE

Allegato B AE

*Articolo 111 ter,
appendice
convenzione*

*Allegati A1 bis e B6
bis, appendice III,
convenzione*

I, Il documento di trasporto elettronico (ETD) è un documento redatto da una compagnia aerea alla partenza di un aeromobile (in base a un documento di trasporto come la lettera di vettura aerea, manifesto ecc.), che certifica le merci effettivamente caricate sull'aeromobile. Pertanto, ai fini del transito tale documento funge da dichiarazione di transito, purché contenga i dati di cui all'allegato B6 bis e A1 bis, appendice III, della convenzione/di cui all'allegato B dell'atto delegato e all'allegato B dell'atto di esecuzione.

Per consentire alle autorità doganali di individuare la posizione delle merci, occorre indicare nell'ETD uno dei seguenti codici a livello di articolo:

Codice	Transito comune	Transito unionale
T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1	Merci vincolate al regime di transito esterno T1
T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito interno T2
T2F	Merci vincolate al regime di transito interno T2	Merci vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano dai territori fiscali speciali verso un'altra parte del territorio doganale dell'Unione

⁴ Articolo 5, punti 31 e 32, del CDU.

		che non è un territorio fiscale speciale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, dell'AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 188, paragrafo 2, dell'AD
C	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito (equivalente a T2L)	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito (equivalente a T2L)
TD	Merci già vincolate ad un regime di transito ⁵	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea ⁶
X	Merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 111, appendice	Merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4,

⁵ In tal caso la compagnia aerea indica anche il codice "TD" nella lettera di vettura aerea corrispondente o in altro documento commerciale appropriato, nonché un numero di riferimento della dichiarazione di transito.

⁶ In tali casi la compagnia aerea indica anche il codice "TD" nella lettera di vettura aerea corrispondente o in altro documento commerciale appropriato, nonché un numero di riferimento della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione.

	I, della convenzione	lettera e), del codice
--	----------------------	------------------------

L'ETD è trattato come una dichiarazione di transito solo se è indicato almeno uno dei codici "T1" o "T2F". Se nessuno di questi codici è indicato nell'ETD, indipendentemente dagli altri codici summenzionati, l'ETD può essere utilizzato come documento di trasporto elettronico, ma non come dichiarazione di transito.

Esempi di utilizzo dei codici:

Esempio 1

Merci unionali vengono trasportate per via aerea tra Francia e Germania

Francia - Germania → si indica il codice "C" sull'ETD.

Esempio 2

Merci unionali vengono esportate dall'Irlanda verso un paese terzo (la Cina). In Irlanda le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci vengono trasportate per via aerea verso i Paesi Bassi, dove escono dall'Unione.

Irlanda - Paesi Bassi - Cina → si indica il codice "X" sull'ETD tra Irlanda e Paesi Bassi

Esempio 3

Merci non unionali giungono da un paese terzo (il Canada) nella Repubblica ceca e vengono trasportate per via aerea in Grecia.

Canada - Repubblica ceca - Grecia → si indica il codice "T1" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Repubblica ceca e Grecia.

Esempio 4

Merci unionali sono spedite per via aerea dalla Spagna verso un territorio fiscale speciale (Isole Canarie)

Opzioni:

1 Spagna - Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito⁷

2 Spagna - Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) → si indica il codice "C" sull'ETD

⁷ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

Esempio 5

Merci unionali vengono trasportate tra due territori fiscali speciali dello stesso Stato membro (Francia: Guadalupa e Mayotte).

Opzioni:

1. Guadalupa - Mayotte → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito⁸
2. Guadalupa - Mayotte → si indica il codice "C" sull'ETD⁹

Esempio 6

Merci unionali vengono trasportate per via aerea da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Portogallo su strada.

Opzioni:

1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo → si indica il codice "C" o "T2F" sull'ETD tra il territorio fiscale speciale e la Spagna e il regime di transito normale ("T2F" - NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo¹⁰.
2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo →: si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Isole Canarie e Spagna e il regime di transito normale ("T2F"- NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo¹¹.

Esempio 7

Merci unionali vengono trasportate per via aerea da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi per via aerea in Italia.

Opzioni:

1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia → si indica il codice "C" sull'ETD tra il territorio fiscale speciale e la Spagna e il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Spagna e Italia¹².
2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Isole Canarie e Spagna e il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Spagna e Italia¹³.

⁸ A norma dell'articolo 188, paragrafo 1, dell'atto delegato.

⁹ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

¹⁰ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

¹¹ A norma dell'articolo 188, paragrafo 1, dell'atto delegato.

¹² A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

¹³ A norma dell'articolo 188, paragrafo 1, dell'atto delegato.

Esempio 8

Merci unionali soggette ad accisa¹⁴ sono esportate dall'Unione in un paese di transito comune (Svizzera). In Portogallo le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci sono vincolate al regime di transito esterno e trasportate per via aerea verso l'Austria, dove inizia la parte su strada del viaggio verso un paese di transito comune.

Portogallo - Austria - Svizzera → si indica il codice "T1" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Portogallo e Austria. Successivamente inizia il regime di transito normale (T1- NCTS, garanzia inclusa) con destinazione in Svizzera.

Esempio 9

Merci unionali soggette ad accisa¹⁵ vengono esportate dall'Italia verso un paese terzo (l'India). A Roma (Italia) le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci vengono trasportate per via aerea verso Malpensa (Italia), dove escono dall'Unione.

Roma - Malpensa - India → si indica il codice "X" sull'ETD tra Roma e Malpensa.

Esempio 10

Merci unionali soggette ad accisa¹⁶ vengono trasportate per via aerea dalla Romania verso il Belgio. Le merci rimangono in regime di sospensione dall'accisa nel sistema EMCS.

Romania - Belgio → si indica il codice "C" sull'ETD

Esempio 11

Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Bielorussia). In Danimarca le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Ha inizio il regime TIR. Le merci vengono trasportate per via aerea in Polonia, dove continuano il loro viaggio verso la Bielorussia su strada, in regime TIR.

Danimarca - Polonia - Bielorussia → si indica il codice "TD" sull'ETD tra Danimarca e Polonia. Si prosegue in regime TIR con destinazione in

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

Bielorussia.

Esempio 12

Merci unionali vengono esportate verso un paese di transito comune (Serbia). In Ungheria le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci vengono trasportate per via aerea in Serbia.

Opzioni:

- 1) Ungheria - Serbia → si indica il codice "X" sull'ETD;
- 2) Ungheria - Serbia --> si indica il codice "T2" sull'ETD come dichiarazione di transito.

Esempio 13

Merci non unionali vengono trasportate tra la Svezia e un paese di transito comune (Norvegia)

Svezia - Norvegia → si indica il codice "T1" sull'ETD come dichiarazione di transito

Esempio 14

Merci unionali vengono trasportate tra Italia e Francia e passano attraverso un paese di transito comune (la Svizzera) con lo stesso ETD, senza ricarico

Italia - Svizzera - Francia → si indica il codice "C"¹⁷ sull'ETD

Esempio 15

Merci unionali vengono trasportate tra Lituania e Italia e passano attraverso un paese di transito comune (la Norvegia) con la stessa lettera di vettura aerea, senza ricarico in Norvegia¹⁸.

Lituania - Norvegia - Italia → si indica il codice "C" sull'ETD

Esempio 16

Merci unionali vengono trasportate per via aerea tra Slovenia e Grecia e passano attraverso un paese di transito comune (l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia), dove vengono trasbordate su un altro tipo di mezzo di trasporto (air trucking) sotto la supervisione della compagnia aerea.

Slovenia (per via aerea) - ex Repubblica jugoslava di Macedonia (su strada - air trucking) - Grecia:

¹⁷ Articolo 119, paragrafo 3, lettera b), dell'atto delegato e articolo 109, paragrafo 1, lettera b), appendice I, della convenzione.

¹⁸ La stessa lettera di vettura aerea accompagna le merci dalla partenza alla destinazione finale, ma vengono emessi due manifesti: il primo all'aeroporto di partenza e il secondo all'aeroporto di ricarico.

Opzioni:

1. Slovenia - ex Repubblica jugoslava di Macedonia → si indica il codice "C"¹⁹ sull'ETD ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Grecia → regime di transito normale (T2 - NCTS, garanzia inclusa);
2. Slovenia - ex Repubblica jugoslava di Macedonia → si indica il codice "T2" sull'ETD come dichiarazione di transito ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Grecia → regime di transito normale (T2 - NCTS, garanzia inclusa);
3. Slovenia - ex Repubblica jugoslava di Macedonia → il regime di transito normale ha inizio in Slovenia (T2 - NCTS, garanzia inclusa), indicare il codice "TD" sull'ETD ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia - Grecia → prosecuzione del regime di transito normale.

Nota per l'Unione: al fine di agevolare al massimo la circolazione libera e senza ostacoli di merci unionali, il codice "C" sul manifesto autorizza la libera circolazione successiva delle merci verso la loro destinazione nell'Unione, a condizione che gli elementi di prova della loro posizione siano conservati dagli operatori nelle loro scritture commerciali presso l'aeroporto di partenza e non esistano sospetti o dubbi ragionevoli circa la posizione delle merci al loro arrivo nell'aeroporto di destinazione. Tuttavia, le autorità doganali a destinazione hanno l'opportunità di verificare la posizione doganale dichiarata di merci unionali effettuando controlli a posteriori adeguati sulla base della valutazione del rischio e interpellando, ove necessario, le autorità doganali presso l'aeroporto di partenza.

A meno che le norme nazionali non prevedano un periodo più lungo, la compagnia aerea deve conservare una registrazione della posizione di tutte le merci nelle proprie scritture commerciali per un periodo di tre anni, maggiorato del tempo trascorso a partire dall'inizio dell'anno corrente. Tali registrazioni possono essere conservate in formato elettronico.

3.9.4.2. La procedura presso l'ufficio doganale di partenza

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 46, paragrafo 1, e articoli A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del CDU, tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, tra autorità doganali nonché tra operatori

¹⁹ Il codice "C" è equivalente al codice "T2L" a norma dell'articolo 111 *ter*, appendice I, della convenzione

172-174 CDU

Articoli 302 e 320 AE

Articoli 30-32, 39 e
111 ter, appendice I,
convenzione

economici ed autorità doganali sono effettuati mediante procedimenti informatici. Questa norma si applica anche all'utilizzo dell'ETD come dichiarazione di transito.

Le merci sono svincolate per il transito quando i dati dell'ETD sono stati messi a disposizione dell'ufficio doganale di partenza prima della partenza dell'aeromobile. Considerando le prescrizioni giuridiche, le sole modalità applicabili per mettere i dati a disposizione delle autorità doganali sono le seguenti:

- i dati vengono trasmessi al sistema informatico doganale (modalità consigliata). Non è obbligatorio disporre di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile che i paesi considerassero la possibilità di istituirlo in futuro, ammesso che un sistema di questo tipo non esista già; oppure
- le autorità doganali accedono al sistema della compagnia aerea dalla sede doganale.

A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono accedere ai dati tramite il computer dell'operatore nel suo ufficio, ma questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il ricorso a tale opzione, le autorità doganali non possono disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno, compete alle autorità doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa soluzione, tenendo conto in particolare della modalità di cooperazione con la compagnia aerea, della dimensione dell'aeroporto e del volume delle merci.

La messa a disposizione dei dati tramite e-mail con fogli Excel o file pdf allegati non è conforme ai requisiti giuridici.

La semplificazione dell'ETD si basa interamente sul modo in cui si fornisce la dichiarazione di transito sotto forma di ETD; per tutti gli altri aspetti, l'ETD deve essere trattato come qualsiasi altra dichiarazione in dogana. Occorre rispettare il quadro giuridico dettagliato in materia di dichiarazioni

doganali indicato nella convenzione/nel CDU e nei relativi atti, in quanto la legislazione non ha previsto alcuna disposizione speciale per un regime di transito semplificato con utilizzo dell'ETD.

L'ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere messo a disposizione dell'ufficio doganale di partenza per consentire alle autorità doganali di effettuare la valutazione dei rischi o eseguire verifiche sulle merci, se del caso, prima che le merci possano essere svincolate per il transito.

Tutti i dati della dichiarazione di transito devono essere sottoposti ad un'analisi dei rischi mediante procedimenti informatici al fine di individuare e valutare i rischi potenziali e adottare le opportune contromisure. Pertanto, il sistema doganale sembra molto utile per consentire la trasmissione per via elettronica dei dati dell'ETD dal sistema dell'operatore e, in seguito, per sottoporre tali dati ad un'analisi dei rischi automatizzata.

Tuttavia, poiché l'impiego del sistema doganale non è obbligatorio, non è detto che un'analisi dei rischi automatizzata sia eseguibile. Pertanto, la mancanza di automazione può essere compensata almeno da un solido controllo preliminare, da un attento controllo dell'autorizzazione e dalla supervisione regolare delle operazioni di transito. Ciò non esclude la verifica manuale delle merci eseguita a campione o in caso di necessità prima del loro svincolo per il transito.

Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli a posteriori (dopo la partenza delle merci), che possono essere svolti solo in casi specifici o a campione.

Per quanto riguarda il luogo di carico (dato facoltativo), si può utilizzare il codice del paese seguito dal codice aeroportuale IATA di 3 lettere.

Secondo la definizione, il destinatario è la persona cui le merci sono effettivamente spedite. Ai fini dell'utilizzo dell'ETD, si tratta del destinatario presso l'aeroporto di destinazione.

Una dichiarazione è accettata dalle autorità doganali a condizione che le

merci cui si riferisce siano state presentate. Ciò non significa che le autorità doganali verifichino sempre se le merci si trovino fisicamente presso l'aeroporto, ma tali autorità devono almeno essere a conoscenza del fatto che le merci sono depositate in un luogo concordato con l'operatore.

Un dichiarante è autorizzato, su richiesta, a modificare uno o più dati della dichiarazione.

Ciascuna dichiarazione deve recare un numero unico attribuito dalla compagnia aerea (numero LRN²⁰), che può essere costituito dal numero del volo e dalla data, nonché da eventuali altre cifre in modo da rendere unico il numero per l'operatore interessato.

Le merci trasportate per via aerea sono esonerate dal suggellamento se si appongono etichette su ogni spedizione recanti il numero della lettera di vettura aerea allegata o se la spedizione costituisce un'unità di carico su cui è indicato il numero della lettera di vettura aerea allegata.

Per quanto riguarda l'ETD, non vi è alcuna azione specifica che confermi l'accettazione dell'ETD da parte delle autorità doganali o lo svincolo delle merci per il transito. Pertanto l'orario di partenza dell'aeromobile con le merci può essere considerato l'orario dell'accettazione dell'ETD come dichiarazione di transito nonché l'orario dello svincolo delle merci per il transito. Nel caso in cui una dichiarazione venga respinta, l'ufficio doganale di partenza informa immediatamente la compagnia aerea specificando i motivi del rifiuto (per esempio dati insufficienti, errori).

Se un trasporto di merci non unionali comincia senza che venga presentata e accettata una dichiarazione di transito, sorge un'obbligazione doganale in seguito a inosservanza a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del CDU²¹.

È importante che l'ufficio doganale di partenza disponga dei dati storici, ossia dei dati di precedenti dichiarazioni accettate o respinte, al fine di

²⁰ Il numero LRN nell'ETD non è lo stesso numero LRN attribuito alla dichiarazione di transito normale (NCTS).

²¹ Solo nell'Unione.

effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni sollevate dall'ufficio doganale di destinazione.

3.9.4.3. La procedura presso l'ufficio doganale di destinazione

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafo 1, CDU

Articolo 199, lettera b), AD

Articolo 320 AE

Articolo 111 ter, appendice convenzione

I dati dell'ETD come dichiarazione di transito devono essere gli stessi disponibili presso l'ufficio doganale di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione. L'ufficio doganale di destinazione non verifica ogni volta la compatibilità dei dati, ma presuppone che siano gli stessi a meno che detto ufficio non riceva dalla compagnia aerea una notifica in merito ad eventuali discrepanze o non riscontri irregolarità nel corso della verifica.

1. I dati dell'ETD devono essere messi a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione. Considerando le prescrizioni giuridiche, le sole modalità applicabili per mettere i dati a disposizione delle autorità doganali sono le seguenti:

- i dati vengono trasmessi al sistema doganale (modalità consigliata). Non è obbligatorio disporre di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile che i paesi considerassero la possibilità di istituirlo in futuro, ammesso che un sistema di questo tipo non esista già; oppure

- le autorità doganali accedono al sistema della compagnia aerea dalla sede doganale.

A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono accedere ai dati tramite il computer dell'operatore nel suo ufficio, ma questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il ricorso a tale opzione, le autorità doganali non possono disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno, compete alle autorità doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa soluzione, tenendo conto in particolare della modalità di cooperazione con la compagnia aerea, della dimensione dell'aeroporto e del volume delle

merci.

La messa a disposizione dei dati mediante e-mail con fogli Excel o file pdf allegati non è conforme ai requisiti giuridici.

I dati della dichiarazione di transito devono essere forniti all'ufficio doganale di destinazione almeno al momento dell'arrivo delle merci presso l'aeroporto. Tuttavia, sarebbe vantaggioso per l'ufficio doganale di destinazione disporre di tali dati già nel momento in cui le merci vengono svincolate per il transito presso l'aeroporto di partenza, in modo da permettere a tale ufficio doganale di eseguire in anticipo l'eventuale valutazione dei rischi.

La dichiarazione di transito è identificata dal numero LRN.

La normativa non contempla alcun termine per la conclusione e l'appuramento del regime di transito e non specifica quali azioni siano necessarie a tal fine.

Pertanto si può supporre che il regime di transito si concluda quando la compagnia aerea notifica all'ufficio doganale di destinazione che tutte le merci contemplate dall'ETD come dichiarazione di transito sono in custodia temporanea o in qualsiasi altro luogo in cui le merci possano essere depositate sotto vigilanza doganale. L'LRN dell'ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere indicato in una dichiarazione per la custodia temporanea o in qualsiasi altra dichiarazione pertinente.

Il regime di transito si considera appurato immediatamente dopo la sua conclusione, a meno che le autorità doganali a destinazione non abbiano ricevuto informazioni o non abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente (per esempio in caso di notifica da parte della compagnia aerea, verifica delle merci, ricezione di informazioni dall'ufficio doganale di partenza). In tali casi viene avviata un'indagine per chiarire la questione.

La compagnia aerea è responsabile dell'individuazione e della notifica alle

autorità doganali di tutte le infrazioni, discrepanze o irregolarità rilevate all'aeroporto di destinazione, in particolare a seguito di controlli effettuati dalla stessa compagnia o sulla base della relazione di consegna (quantità eccedentarie o ammanchi), facendo riferimento in particolare al manifesto per le merci in questione.

Tutti i dati della dichiarazione di transito a destinazione devono essere sottoposti ad un'analisi dei rischi mediante procedimenti informatici al fine di individuare e valutare i rischi potenziali e adottare le opportune contromisure. Pertanto, un sistema informatico doganale sembra molto utile per consentire la trasmissione per via elettronica dei dati dell'ETD dal sistema dell'operatore e, in seguito, per sottoporre tali dati ad un'analisi dei rischi automatizzata.

Tuttavia, poiché l'impiego del sistema doganale non è obbligatorio, non sempre può risultare possibile eseguire un'analisi dei rischi automatizzata. Pertanto, la mancanza di automazione può essere compensata almeno da un solido controllo preliminare, da un attento controllo dell'autorizzazione e dalla supervisione regolare delle operazioni di transito. Ciò non esclude la verifica manuale delle merci eseguita a campione o in caso di necessità dopo il loro arrivo o nel momento in cui sono poste in custodia temporanea.

Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli a posteriori (dopo lo svincolo delle merci dal transito), che possono essere svolti solo in casi specifici o a campione.

È necessaria una consultazione con l'ufficio doganale di partenza in caso di fondati sospetti in merito al tipo o alla quantità delle merci. Per le verifiche dei dati dell'ETD viene usato il documento TC21A (allegato 8.6 nella parte VII) da inviare per posta elettronica alle autorità specificate nell'allegato 8.9.

Per quanto riguarda il documento TC21A, si raccomanda di utilizzare, se possibile, una delle lingue generalmente comprensibili.

Le autorità doganali dell'aeroporto di destinazione notificano non appena

possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali dell'aeroporto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare all'ETD relativo alle merci in questione.

L'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione cooperano tra loro e scambiano informazioni e documenti pertinenti relativi alle operazioni di transito, ove opportuno.

È importante che l'ufficio doganale di destinazione disponga dei dati storici, ossia dei dati di precedenti operazioni concluse e appurate, al fine di effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni sollevate dall'ufficio doganale di partenza.

XXVII. Dopo il nuovo paragrafo 3.9, è aggiunto il seguente paragrafo 3.10:

3.10. Merci trasportate per via marittima: utilizzo di un documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale

Il presente paragrafo è così suddiviso:

- introduzione (paragrafo 3.10.1.);
- informazioni generali (paragrafo 3.10.2.);
- autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD (paragrafo 3.10.3.);
- norme procedurali per l'utilizzo dell'ETD (paragrafo 3.10.4.).

3.10.1. Introduzione

Articolo 233, paragrafo 4, lettera e), CDU Questa semplificazione si applica unicamente al regime di transito unionale.

Articoli 319 e 320 AE Una società di navigazione può essere autorizzata a utilizzare un

documento di trasporto elettronico (ETD) come dichiarazione di transito per vincolare le merci al regime di transito unionale.

L'autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD è concessa alle società di navigazione che soddisfano i criteri di tale semplificazione. Un criterio importante prevede che l'ETD contenga i dati richiesti in una dichiarazione di transito e che tali dati siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime. Questi dati sono indicati nell'allegato B dell'atto delegato e nell'allegato B dell'atto di esecuzione.

Questa semplificazione può sostituire l'utilizzo di un manifesto elettronico per vincolare le merci al regime di transito unionale (paragrafo 3.7.3).

3.10.2. Informazioni generali

Articolo ^{89,} Non è necessaria una garanzia, in quanto si considera che il trasporto
paragrafo 7, lettera marittimo sia un mezzo sicuro e che, salvo incidenti, le condizioni relative
d), CDU al trasporto saranno rispettate dal porto di partenza a quello di destinazione.

Il titolare del regime è la società di navigazione.

L'autorizzazione specifica gli uffici doganali situati presso i porti di carico e di scarico in cui si applica l'autorizzazione.

Il porto di carico è il porto di partenza, il porto di scarico è il porto di destinazione.

L'utilizzo del regime di transito unionale è obbligatorio per il trasporto di merci non unionali su navi del servizio regolare di trasporto marittimo (cfr. parte II).

Nota: il transito per via marittima può essere effettuato anche con una dichiarazione di transito normale utilizzando l'NCTS (parte IV); tuttavia, ove applicabile, è possibile avvalersi di altre modalità di circolazione delle merci di cui agli articoli 226 e 227 del CDU.

3.10.3. Autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD

Articolo 22 CDU

La procedura di autorizzazione è descritta nei paragrafi 2.2-2.5.

Articolo 319 AE

Allegato A AD

La domanda è presentata alle autorità doganali competenti per il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale del richiedente ai fini doganali e in cui dovrà essere effettuata almeno una parte delle attività oggetto dell'autorizzazione.

OPERATORI COMMERCIALI

Nella domanda la società di navigazione fornisce in particolare le seguenti informazioni:

1. il richiedente o il suo codice EORI;
2. il nome e i dati di contatto della persona responsabile delle questioni doganali e della domanda, nonché della persona responsabile della società del richiedente o che ne esercita il controllo della gestione;
3. il luogo in cui è tenuta o è accessibile la contabilità principale ai fini doganali;
4. il tipo di contabilità principale ai fini doganali;
5. il luogo in cui sono tenute le scritture;
6. il tipo di scritture;
7. l'ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
8. il numero di viaggi tra i porti dell'Unione;
9. le modalità con cui i dati sono messi a disposizione delle autorità doganali presso ciascun porto di partenza e presso ciascun porto di destinazione. Se tali modalità cambiano in base all'ufficio doganale o al paese, ciascuna di esse deve essere indicata nella domanda.

Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell'Unione (allegato A dell'atto delegato, colonna 9f).

I criteri sono verificati dalle autorità doganali competenti (paragrafo 2.2.). Nel frattempo, la procedura di consultazione viene svolta presso gli uffici doganali indicati nella domanda come uffici doganali di partenza e di destinazione. La procedura di consultazione è avviata immediatamente dopo l'accettazione della domanda e può richiedere un massimo di 45 giorni.

La procedura di consultazione costituisce parte integrante del sistema di

decisioni doganali (CDS) applicabile nell'Unione. In caso di indisponibilità del CDS, è necessario trasmettere per posta elettronica una lettera di consultazione in formato cartaceo, unitamente a una copia della domanda. L'elenco degli indirizzi di posta elettronica di ciascun paese e il modello di lettera di consultazione sono contenuti negli allegati 8.11 e 8.10 rispettivamente.

Durante la procedura di consultazione l'autorità interpellata deve verificare quanto segue:

- se le condizioni per concedere l'autorizzazione siano soddisfatte dal richiedente e, cosa più importante,
- se e in che modo i dati richiesti per l'ETD come dichiarazione di transito possano essere messi a disposizione degli uffici doganali interpellati.

Al ricevimento della richiesta di consultazione, l'autorità interpellata deve verificare in particolare le informazioni sul richiedente nelle sue scritture o in cooperazione con altre agenzie, il sistema di scambio di dati, il luogo per il controllo delle merci, il livello dei controlli delle sue operazioni da parte della società di navigazione e chi sia il rappresentante della società di navigazione, se del caso.

In caso di obiezione, le autorità richiedenti devono essere informate entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta mediante il CDS o, se quest'ultimo è indisponibile, tramite posta elettronica con la stessa lettera (allegato 8.10). Se l'autorità interpellata ritiene che il richiedente non operi regolarmente viaggi verso porti di tale paese, l'autorizzazione non può includere porti di tale paese. Tuttavia, se la domanda riguarda più porti, l'autorizzazione può essere concessa sopprimendo il porto per cui, a detta dell'autorità interpellata, le condizioni non sono soddisfatte.

Se l'autorità interpellata indica il proprio rifiuto nei confronti di una richiesta di autorizzazione a causa del mancato rispetto di una condizione, in particolare per quanto riguarda un'infrazione grave o ripetuta della normativa doganale e fiscale, essa deve illustrare i motivi del rifiuto e le

disposizioni giuridiche sottostanti. Successivamente, le autorità del paese in cui la domanda è stata presentata non concedono l'autorizzazione e comunicano alla società di navigazione i motivi del rifiuto.

Se non pervengono obiezioni entro il termine concesso, l'autorità richiedente può presupporre che siano soddisfatti i criteri per cui la consultazione è stata richiesta.

A conclusione della procedura di consultazione senza obiezioni, le autorità doganali competenti approvano e concedono l'autorizzazione, che si applica tanto ai viaggi in partenza quanto a quelli in arrivo.

Nel caso in cui il nuovo porto sia destinato ad essere aggiunto nell'autorizzazione esistente, il titolare di tale autorizzazione è tenuto a presentare una domanda di modifica, in cui indica le modalità con cui i dati dell'ETD sarebbero messi a disposizione delle autorità doganali presso tale porto. Tuttavia, prima che l'autorizzazione venga modificata, le autorità doganali competenti devono consultare le autorità doganali presso tale porto per accertarsi che queste ultime concordino in merito alle modalità proposte. Se le autorità consultate non sollevano obiezioni entro il termine stabilito, le modalità proposte si considerano approvate e l'autorizzazione è modificata.

L'autorizzazione si applica unicamente alle operazioni di transito tra gli uffici doganali di partenza e di destinazione indicati nell'autorizzazione ed è valida nei paesi in cui sono situati tali uffici.

Il riferimento all'autorizzazione deve essere inserito nell'ETD ogni volta che viene avviata un'operazione di transito. Quest'informazione deve essere fornita nei casi in cui non sia possibile ricavarla da altri dati, quali ad esempio il codice EORI del titolare dell'autorizzazione o il CDS.

Per il controllo dell'autorizzazione si veda il paragrafo 2.3.

Per l'annullamento, la revoca o la modifica dell'autorizzazione, si veda il paragrafo 2.4. Ogniqualvolta intenda aggiungere o sopprimere uno o più

porti nell'autorizzazione esistente, la società di navigazione chiederà di modificarla.

Per la sospensione dell'autorizzazione si veda il paragrafo 2.5.

In caso di annullamento, revoca, modifica, sospensione e fine della sospensione dell'autorizzazione, le autorità competenti dei paesi indicati nell'autorizzazione devono essere informate immediatamente.

Poiché l'autorizzazione per l'utilizzo dell'ETD come dichiarazione di transito è valida in più di un paese, il controllo dell'autorizzazione o il suo riesame possono richiedere una procedura di consultazione tra autorità doganali in altri paesi. Tale consultazione fa parte del CDS.

Quando il sistema CDS non è disponibile, le richieste di consultazione sotto forma di lettera il cui modello è riportato nell'allegato 8.10 devono essere trasmesse per posta elettronica alle autorità responsabili della procedura di consultazione di cui all'allegato 8.11.

DOGANA

L'autorizzazione contiene, in particolare, le seguenti informazioni:

1. il numero e la data;
2. il titolare dell'autorizzazione o il suo codice EORI;
3. l'ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione;
4. le modalità con cui i dati vengono messi a disposizione delle autorità doganali presso ciascun porto di partenza e presso ciascun porto di destinazione. Se tali modalità cambiano in base all'ufficio doganale o al paese, ciascun metodo deve essere indicato nell'autorizzazione;
5. l'obbligo per la società di navigazione di informare gli uffici doganali di partenza e di destinazione in merito a qualsiasi divergenza riscontrata, in particolare per quanto concerne il tipo e la quantità delle merci vincolate al regime di transito, e qualsiasi modifica che possa avere un impatto sull'autorizzazione;
6. le modalità di comunicazione tra l'ufficio o gli uffici doganali di partenza e di destinazione, rispettivamente, e la società di navigazione.

Le informazioni di cui sopra sono obbligatorie nell'Unione

(allegato A dell'atto delegato, colonna 9f).

Sebbene il termine per mettere i dati dell'ETD a disposizione dell'ufficio doganale di partenza prima che le merci possano essere svincolate per il transito non sia obbligatorio, è utile aggiungerlo nell'autorizzazione.

Le società di navigazione internazionali che sono stabilite o hanno una stabile organizzazione nell'Unione possono essere autorizzate ad avvalersi di tale procedura purché soddisfino le condizioni necessarie²².

3.10.4. Norme procedurali per l'utilizzo dell'ETD

3.10.4.1. Dati richiesti per l'ETD

Articolo 320 AE

Allegato B AE

Il documento di trasporto elettronico (ETD) (per esempio un manifesto elettronico delle merci o altro documento) è un documento, redatto dalla società di navigazione al momento della partenza della nave, che certifica le merci effettivamente caricate a bordo. Pertanto, ai fini del transito tale documento funge da dichiarazione di transito, purché contenga i dati di cui all'allegato B dell'atto delegato e all'allegato B dell'atto di esecuzione.

Per consentire alle autorità doganali di individuare la posizione delle merci, occorre indicare nell'ETD uno dei seguenti codici a livello di articolo:

Codice	Transito unionale
T1	Merchi vincolate al regime di transito esterno T1
T2F	Merchi vincolate al regime di transito unionale interno che viaggiano dai territori fiscali speciali verso

²² Articolo 5, punti 31 e 32, del CDU.

	un'altra parte del territorio doganale dell'Unione che non è un territorio fiscale speciale di cui all'articolo 188, paragrafo 1, dell'AD. Questo codice può essere utilizzato per le merci unionali che circolano tra un territorio fiscale speciale e un'altra parte del territorio doganale dell'Unione di cui all'articolo 188, paragrafo 2, dell'AD
C	Merci unionali non vincolate ad un regime di transito
TD	Merci che circolano già in regime di transito unionale o che sono trasportate nel quadro del regime del perfezionamento attivo, del deposito doganale o dell'ammissione temporanea ²³
X	Merci unionali destinate ad essere esportate, non vincolate a un regime di transito nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 233, paragrafo 4, lettera e), del codice

L'ETD è trattato come una dichiarazione di transito solo se è indicato almeno uno dei codici "T1" o "T2F". Se nessuno di questi codici è indicato nell'ETD, indipendentemente dagli altri codici summenzionati, l'ETD può essere utilizzato come documento di trasporto elettronico, ma non come dichiarazione di transito.

Esempi di utilizzo dei codici:

Esempio 1

Merci unionali sono trasportate con servizio regolare tra Francia e Germania.

²³ In tali casi la società di navigazione indica anche il codice "TD" nella polizza di carico corrispondente o in altro documento commerciale appropriato, nonché un numero di riferimento della dichiarazione di transito o del documento di trasferimento e il nome dell'ufficio di emissione.

Francia - Germania → si indica il codice "C" sull'ETD

Esempio 2

Merci unionali vengono esportate dall'Irlanda verso un paese terzo (la Cina). In Irlanda le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci sono trasportate con servizio regolare verso i Paesi Bassi, dove escono dall'Unione.

Irlanda - Paesi Bassi - Cina → si indica il codice "X" sul manifesto tra Irlanda e Paesi Bassi.

Esempio 3

Merci non unionali arrivano da un paese terzo (il Canada) in Portogallo e vengono trasportate con servizio regolare in Spagna.

Canada - Portogallo - Spagna → si indica il codice "T1" sul manifesto tra Portogallo e Spagna.

Esempio 4

Spedizione di merci unionali con servizio regolare dalla Spagna verso un territorio fiscale speciale (Isole Canarie)

Opzioni:

1. Spagna - Isole Canarie → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito²⁴
2. Spagna - Isole Canarie → si indica il codice "C" sull'ETD

Esempio 5

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare tra due territori fiscali speciali dello stesso Stato membro (Francia: Guadalupa e Mayotte).

Opzioni:

1. Guadalupa - Mayotte → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito²⁵
2. Guadalupa - Mayotte → si indica il codice "C" sull'ETD²⁶

Esempio 6

Merci unionali soggette ad accisa²⁷ vengono esportate dalla Croazia verso un paese terzo (il Giappone). In Croazia le merci sono vincolate al regime

²⁴ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

²⁵ A norma dell'articolo 188, paragrafo 1, dell'atto delegato.

²⁶ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci sono trasportate con servizio regolare in Grecia, dove escono dall'Unione.

Croazia - Grecia - Giappone → si indica il codice "X" sull'ETD tra Croazia e Grecia.

Esempio 7

Merci unionali soggette ad accisa²⁸ vengono esportate dall'Italia verso un paese terzo (l'India). A Trieste (Italia) le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Le merci vengono trasportate con servizio regolare a Genova (Italia), dove escono dall'Unione.

Trieste - Genova - India → si indica il codice "X" sull'ETD tra Trieste e Genova.

Esempio 8

Merci unionali soggette ad accisa²⁹ vengono trasportate con servizio regolare dalla Romania verso la Bulgaria. Le merci rimangono in regime di sospensione dall'accisa nel sistema EMCS.

Romania - Bulgaria → si indica il codice "C" sull'ETD

Esempio 9

Merci unionali vengono esportate verso un paese terzo (Bielorussia). In Danimarca le merci sono vincolate al regime di esportazione, che viene concluso e l'uscita è confermata. Ha inizio il regime TIR. Le merci sono trasportate con servizio regolare in Polonia, dove continuano su strada il loro viaggio verso un paese terzo in regime TIR.

Danimarca - Polonia - Bielorussia → si indica il codice "TD" sul manifesto tra Danimarca e Polonia. Si prosegue in regime TIR con destinazione in Bielorussia.

Esempio 10

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Portogallo su strada.

²⁷ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

²⁸ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

²⁹ Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

Opzioni:

1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Portogallo → si indica il codice "C" o "T2F" sull'ETD tra il territorio fiscale speciale e la Spagna e il regime di transito normale ("T2F" - NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo³⁰.

2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna – Portogallo →: si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Isole Canarie e Spagna e il regime di transito normale ("T2F"- NCTS, garanzia inclusa) tra Spagna e Portogallo³¹.

Esempio 11

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna e poi in Italia con servizio regolare.

Opzioni:

1. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia → si indica il codice "C" sull'ETD tra il territorio fiscale speciale e la Spagna e il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra Spagna e Italia³².

2. Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna - Italia → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra le Isole Canarie e la Spagna e il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito tra la Spagna e l'Italia³³.

Esempio 12

Merci unionali vengono trasportate con servizio regolare da un territorio fiscale speciale (Isole Canarie) in Spagna.

Opzioni:

1) Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna → si indica il codice "C" sull'ETD

2) Territorio fiscale speciale (Isole Canarie) - Spagna → si indica il codice "T2F" sull'ETD come dichiarazione di transito³⁴.

Al fine di agevolare al massimo la circolazione libera e senza ostacoli di merci unionali, il codice "C" sul manifesto autorizza la libera circolazione

³⁰ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

³¹ A norma dell'articolo 188, paragrafo 1, dell'atto delegato.

³² A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

³³ A norma dell'articolo 188, paragrafo 1, dell'atto delegato.

³⁴ A norma dell'articolo 188, paragrafo 2, dell'atto delegato.

successiva delle merci verso la loro destinazione nell'Unione, a condizione che gli elementi di prova della loro posizione siano conservati dagli operatori nelle loro scritture commerciali presso il porto di partenza e non esistano sospetti o dubbi ragionevoli circa la posizione delle merci al loro arrivo nel porto di destinazione. Tuttavia, le autorità doganali a destinazione hanno la possibilità di verificare la posizione doganale dichiarata di merci unionali effettuando controlli a posteriori adeguati sulla base della valutazione del rischio e interpellando, ove necessario, le autorità doganali presso il porto di partenza.

A meno che le norme nazionali non prevedano un periodo più lungo, la società di navigazione deve conservare una registrazione della posizione di tutte le merci nelle proprie scritture commerciali per un periodo di tre anni, maggiorato del tempo trascorso a partire dall'inizio dell'anno corrente. Tali registrazioni possono essere conservate in formato elettronico.

3.10.4.2. La procedura presso l'ufficio doganale di partenza

Articolo 6, paragrafo 1, articolo 46, paragrafo 1, e articoli 172-174 CDU

Articolo 320 AE

A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del CDU, tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali sono effettuati mediante procedimenti informatici. Questa norma si applica anche all'utilizzo dell'ETD come dichiarazione di transito.

Le merci sono svincolate per il transito quando i dati dell'ETD sono stati messi a disposizione dell'ufficio doganale di partenza prima della partenza della nave. Considerando le prescrizioni giuridiche, le sole modalità applicabili per mettere i dati a disposizione delle autorità doganali sono le seguenti:

- i dati vengono trasmessi al sistema informatico doganale (modalità consigliata). Non è obbligatorio disporre di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile che i paesi considerassero la possibilità di

istituirlo in futuro, ammesso che un sistema di questo tipo non esista già;
oppure

- le autorità doganali accedono dalla sede doganale al sistema della società di navigazione o al sistema del gestore del porto.

A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono accedere ai dati tramite il computer dell'operatore nel suo ufficio, ma questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il ricorso a tale opzione, le autorità doganali non possono disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno, compete alle autorità doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa soluzione, tenendo conto in particolare della modalità di cooperazione con la società di navigazione, della dimensione del porto e del volume delle merci.

La messa a disposizione dei dati tramite e-mail con fogli Excel o file pdf allegati non è conforme ai requisiti giuridici.

La semplificazione dell'ETD si basa interamente sul modo in cui si fornisce la dichiarazione di transito sotto forma di ETD; per tutti gli altri aspetti, l'ETD deve essere trattato come qualsiasi altra dichiarazione in dogana. Occorre rispettare il quadro giuridico dettagliato in materia di dichiarazioni doganali indicato nel CDU e nei relativi atti, in quanto la legislazione non ha previsto alcuna disposizione speciale per un regime di transito semplificato con utilizzo dell'ETD.

L'ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere messo a disposizione dell'ufficio doganale di partenza per consentire alle autorità doganali di effettuare la valutazione dei rischi o eseguire verifiche sulle merci, se del caso, prima che le merci possano essere svincolate per il transito.

Tutti i dati della dichiarazione di transito devono essere sottoposti ad un'analisi dei rischi mediante procedimenti informatici al fine di

individuare e valutare i rischi potenziali e adottare le opportune contromisure. Pertanto, il sistema doganale sembra molto utile per consentire la trasmissione per via elettronica dei dati dell'ETD dal sistema dell'operatore e, in seguito, per sottoporre tali dati ad un'analisi dei rischi automatizzata.

Tuttavia, poiché l'impiego del sistema doganale non è obbligatorio, non è detto che un'analisi dei rischi automatizzata sia eseguibile. Pertanto, la mancanza di automazione può essere compensata almeno da un solido controllo preliminare, da un attento controllo dell'autorizzazione e dalla supervisione regolare delle operazioni di transito. Ciò non esclude la verifica manuale delle merci eseguita a campione o in caso di necessità prima del loro svincolo per il transito.

Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli a posteriori (dopo la partenza delle merci), che possono essere svolti solo in casi specifici o a campione.

Secondo la definizione, il destinatario è la persona cui le merci sono effettivamente spedite. Ai fini dell'utilizzo dell'ETD, si tratta del destinatario presso il porto di destinazione.

Una dichiarazione è accettata dalle autorità doganali a condizione che le merci cui si riferisce siano state presentate. Ciò non significa che le autorità doganali verifichino sempre se le merci si trovino fisicamente nel porto, ma tali autorità devono almeno essere a conoscenza del fatto che le merci sono depositate in un luogo concordato con l'operatore.

Un dichiarante è autorizzato, su richiesta, a modificare uno o più dati della dichiarazione.

Ciascuna dichiarazione deve recare un numero unico attribuito dalla società di navigazione (numero LRN³⁵), che può essere costituito dal numero del

³⁵ Il numero LRN nell'ETD non è lo stesso numero LRN attribuito alla dichiarazione di transito normale (NCTS)

viaggio e dalla data, nonché da eventuali altre cifre in modo da rendere unico il numero per l'operatore interessato.

A norma dell'articolo 299 dell'atto di esecuzione, i sigilli devono essere apposti alla partenza sul vano contenente le merci, quando il mezzo di trasporto o il container sono stati riconosciuti idonei alla sigillatura da parte dell'ufficio doganale di partenza, o su ciascun singolo collo. Tuttavia, l'ufficio doganale di partenza può decidere di non sigillare le merci se la loro descrizione è sufficientemente precisa da consentirne la facile identificazione.

Per quanto riguarda l'ETD, non vi è alcuna azione specifica che confermi l'accettazione dell'ETD da parte delle autorità doganali o lo svincolo delle merci per il transito. Pertanto l'orario di partenza della nave con le merci può essere considerato l'orario dell'accettazione dell'ETD come dichiarazione di transito nonché l'orario dello svincolo delle merci per il transito. Nel caso in cui una dichiarazione venga respinta, l'ufficio doganale di partenza informa immediatamente la società di navigazione specificando i motivi del rifiuto (per esempio dati insufficienti, errori).

Se un trasporto di merci non unionali comincia senza che venga presentata e accettata una dichiarazione di transito, sorge un'obbligazione doganale in seguito a inosservanza a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del CDU.

È importante che l'ufficio doganale di partenza disponga dei dati storici, ossia dei dati di precedenti dichiarazioni accettate o respinte, al fine di effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni sollevate dall'ufficio doganale di destinazione.

3.10.4.3. La procedura presso l'ufficio doganale di destinazione

Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafo 1, CDU

I dati dell'ETD come dichiarazione di transito devono essere gli stessi disponibili presso l'ufficio doganale di partenza e presso l'ufficio doganale di destinazione. L'ufficio doganale di destinazione non verifica ogni volta

Articolo 199, lettera

b), AD

Articolo 320 AE

la compatibilità dei dati, ma presuppone che siano gli stessi a meno che detto ufficio non riceva dalla società di navigazione una notifica in merito ad eventuali discrepanze o non riscontri irregolarità nel corso della verifica.

I dati dell'ETD devono essere messi a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione. Considerando le prescrizioni giuridiche, le sole modalità applicabili per mettere i dati a disposizione delle autorità doganali sono le seguenti:

- i dati vengono trasmessi al sistema informatico doganale (modalità consigliata). Non è obbligatorio disporre di un sistema informatico doganale, ma sarebbe utile che i paesi considerassero la possibilità di istituirlo in futuro, ammesso che un sistema di questo tipo non esista già; oppure
- le autorità doganali accedono al sistema della società di navigazione dalla sede doganale.

A titolo di soluzione provvisoria, i funzionari doganali possono accedere ai dati tramite il computer dell'operatore nel suo ufficio, ma questo metodo può essere utilizzato solo fino a quando una delle due opzioni summenzionate non sia stata attuata. Durante il ricorso a tale opzione, le autorità doganali non possono disporre di un accesso costante e ininterrotto ai dati senza oneri aggiuntivi e un surplus di lavoro. Nondimeno, compete alle autorità doganali decidere per quanto tempo sia possibile attuare questa soluzione, tenendo conto in particolare della modalità di cooperazione con la società di navigazione, della dimensione del porto e del volume delle merci.

La messa a disposizione dei dati tramite e-mail con fogli Excel o file pdf allegati non è conforme ai requisiti giuridici.

I dati della dichiarazione di transito devono essere forniti all'ufficio doganale di destinazione almeno al momento dell'arrivo delle merci nel porto. Tuttavia, sarebbe vantaggioso per l'ufficio doganale di destinazione disporre di tali dati già nel momento in cui le merci vengono svincolate per

il transito presso il porto di partenza, in modo da permettere a detto ufficio doganale di eseguire in anticipo l'eventuale valutazione dei rischi.

La dichiarazione di transito è identificata dal numero LRN.

La normativa non contempla alcun termine per la conclusione e l'appuramento del regime di transito e non specifica quali azioni siano necessarie a tal fine.

Pertanto si può presupporre che il regime di transito si concluda quando la società di navigazione notifica all'ufficio doganale di destinazione che tutte le merci contemplate dall'ETD come dichiarazione di transito sono poste in custodia temporanea o in qualsiasi altro luogo in cui le merci possano essere depositate sotto vigilanza doganale. L'LRN dell'ETD utilizzato come dichiarazione di transito deve essere indicato in una dichiarazione per la custodia temporanea o in qualsiasi altra dichiarazione pertinente.

Il regime di transito si considera appurato immediatamente dopo la sua conclusione, a meno che le autorità doganali a destinazione non abbiano ricevuto informazioni o non abbiano stabilito che il regime non si è concluso correttamente (per esempio in caso di notifica da parte della società di navigazione, verifica delle merci, ricezione di informazioni dall'ufficio doganale di partenza). In tali casi viene avviata un'indagine per chiarire la questione.

La società di navigazione è responsabile dell'individuazione e della notifica alle autorità doganali di tutte le infrazioni, discrepanze o irregolarità rilevate presso il porto di destinazione, in particolare a seguito di controlli effettuati dalla stessa società o sulla base della relazione di consegna (quantità eccedentarie o ammanchi), facendo riferimento in particolare al manifesto per le merci in questione.

Tutti i dati della dichiarazione di transito a destinazione devono essere sottoposti ad un'analisi dei rischi mediante procedimenti informatici al fine di individuare e valutare i rischi potenziali e adottare le opportune contromisure. Pertanto, un sistema informatico doganale sembra molto

utile per consentire la trasmissione per via elettronica dei dati dell'ETD dal sistema dell'operatore e, in seguito, per sottoporre tali dati ad un'analisi dei rischi automatizzata.

Tuttavia, poiché l'impiego del sistema doganale non è obbligatorio, non sempre può risultare possibile eseguire un'analisi dei rischi automatizzata. Pertanto, la mancanza di automazione può essere compensata almeno da un solido controllo preliminare, da un attento controllo dell'autorizzazione e dalla supervisione regolare delle operazioni di transito. Ciò non esclude la verifica manuale delle merci eseguita a campione o in caso di necessità dopo il loro arrivo o nel momento in cui sono poste in custodia temporanea.

Tali modalità di controllo non possono essere sostituite da controlli a posteriori (dopo lo svincolo delle merci dal transito), che possono essere svolti solo in casi specifici o a campione.

È necessaria una consultazione con l'ufficio doganale di partenza in caso di fondati sospetti in merito al tipo o alla quantità delle merci. Per le verifiche dei dati dell'ETD viene usato il documento TC21A (allegato 8.6 nella parte VII) da inviare per posta elettronica alle autorità specificate nell'allegato 8.9.

Per quanto riguarda il documento TC21A, si raccomanda di utilizzare, se possibile, una delle lingue generalmente comprensibili.

Le autorità doganali del porto di destinazione notificano non appena possibile ogni infrazione o irregolarità alle autorità doganali del porto di partenza, come pure all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, facendo riferimento in particolare al manifesto relativo alle merci in questione.

L'ufficio doganale di partenza e l'ufficio doganale di destinazione cooperano tra loro e scambiano informazioni e documenti pertinenti relativi alle operazioni di transito, ove opportuno.

È importante che l'ufficio doganale di destinazione disponga dei dati storici, ossia dei dati di precedenti operazioni concluse e appurate, al fine di

effettuare controlli a posteriori o chiarire le questioni sollevate dall'ufficio doganale di partenza.

XXVIII. Gli allegati 8.3, 8.4 e 8.5 sono soppressi a decorrere dal 1° maggio 2018

XXIX. Dopo l'allegato 8.8, è aggiunto il seguente nuovo allegato 8.9:

8.9. Elenco delle autorità responsabili della procedura di consultazione nel caso in cui l'ETD sia utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per via aerea

Paese	Indirizzo di posta elettronica
AUSTRIA	*
BELGIO	da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be
BULGARIA	*
CROAZIA	*
CIPRO	helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy Cc: headquarters@customs.mof.gov.cy
REPUBBLICA CECA	ccc@cs.mfcr.cz
DANIMARCA	*
ESTONIA	*
FINLANDIA	lupakeskus@tulli.fi
FRANCIA	*
GERMANIA	konsultationsstelle-luftverkehr.HZA-FFM@zoll.bund.de
GRECIA	*
UNGHERIA	*
IRLANDA	customsreliefs@revenue.ie
ITALIA	dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it
LETTONIA	*
LITUANIA	*

LUSSEMBURGO	*
MALTA	*
PAESI BASSI	*
POLONIA	beata.gajda@mf.gov.pl krzysztof.wic@mf.gov.pl
PORTOGALLO	dsra@at.gov.pt
ROMANIA	*
SLOVACCHIA	*
SLOVENIA	*
SPAGNA	istz6632@aeat.es
SVEZIA	eh.fartyg.kct@tullverket.se
REGNO UNITO	*
ISLANDA	*
SVIZZERA	*
TURCHIA	*
NORVEGIA	*
EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA	*
SERBIA	*

* Non ancora disponibile. Si prega di contattare un coordinatore nazionale del transito nel paese in questione.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf

XXX. Dopo il nuovo allegato 8.9, è aggiunto il seguente nuovo allegato 8.10:

"8.10. Modello di lettera di consultazione per l'ETD

TC26 TRANSITO UNIONALE/COMUNE MODULO DI CONSULTAZIONE	
1. Autorità richiedente	2. Autorità interpellata

Nome: Indirizzo: Telefono: E-mail: oppure Codice dell'ufficio doganale (EUD) □ □ □ □ □	Nome: Indirizzo: Telefono: E-mail: oppure Codice dell'ufficio doganale (EUD) □ □ □ □ □
---	---

3. Richiedente/Titolare dell'autorizzazione*

Nome:
 Indirizzo:
 Telefono:
 E-mail:

N. AEO (ove esistente)

4. Numero di domanda/autorizzazione*

5. Per l'autorità richiedente

Luogo:
 Data:

 Firma:
 Timbro:

6. Per l'autorità interpellata

Luogo:
 Data:

 Firma:
 Timbro:

I. CONSULTAZIONE DURANTE LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE**

**Elenco dei porti e dei codici degli uffici doganali (EUD)
 (Da compilare a cura dell'autorità richiedente)**

1. Come porto di partenza

(a).....
 EUD □□□□□
 (b).....
 EUD □□□□□
 (c).....
 EUD □□□□□
 (d).....
 EUD □□□□□

2. Come porto di destinazione

(a).....
 EUD □□□□□
 (b).....
 EUD □□□□□
 (c).....
 EUD □□□□□
 (d).....
 EUD □□□□□

3. In caso di mancato rispetto della condizione/delle condizioni, si prega di indicare i motivi e il porto/i porti in questione (da compilare a cura dell'autorità interpellata)

- Il titolare dell'autorizzazione non può garantire che i dati dell'ETD siano a disposizione delle autorità doganali
 Porto/i:
- Il titolare dell'autorizzazione non opera un numero significativo di voli/viaggi tra porti dell'Unione/di paesi di transito comune;
 Porto/i:
- Il titolare dell'autorizzazione ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e ha trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica svolta;
 Porto/i:
- Il titolare dell'autorizzazione non dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali;
 Porto/i:
- Il titolare dell'autorizzazione non dimostra il possesso di standard pratici di competenza né di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta.

Porto/i: Osservazioni.....
II. CONSULTAZIONE DURANTE IL CONTROLLO E IL RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE***
1. Si prega di verificare quanto segue (da compilare a cura dell'autorità interpellata) a) L'operatore garantisce che i dati dell'ETD siano ancora a disposizione delle autorità doganali? SÌ NO Commenti..... b) L'operatore opera un numero significativo di voli/viaggi tra porti dell'Unione/di paesi di transito comune? SÌ NO Commenti..... c) L'operatore ha commesso violazioni gravi o ripetute della legislazione doganale e fiscale e ha trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica svolta? SÌ NO Commenti..... d) L'operatore dimostra un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali? SÌ NO Commenti:..... e) L'operatore dimostra di disporre di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta? SÌ NO Commenti..... Altre osservazioni.....

* cancellare l'opzione non corretta

** allegare al presente modulo una copia della domanda presentata dall'operatore per l'utilizzo dell'ETD come dichiarazione di transito

*** allegare al presente modulo una copia dell'autorizzazione concessa all'utilizzo dell'ETD come dichiarazione di transito

XXXI. Dopo il nuovo allegato 8.10, è aggiunto il seguente nuovo allegato 8.11:

"8.11. Elenco delle autorità responsabili della procedura di consultazione nel caso in cui l'ETD sia utilizzato come dichiarazione di transito per merci trasportate per via marittima

Paese	Indirizzo di posta elettronica
--------------	---------------------------------------

AUSTRIA	Non applicabile
BELGIO	da.klama.klantenbeheer.ca@minfin.fed.be
BULGARIA	*
CROAZIA	*
CIPRO	helpdesk.cyprus@customs.mof.gov.cy Cc: headquarters@customs.mof.gov.cy
REPUBBLICA CECA	Non applicabile
DANIMARCA	*
ESTONIA	*
FINLANDIA	lupakeskus@tulli.fi
FRANCIA	*
GERMANIA	konsultationsstelle-seeverkehr.hza-kiel@zoll.bund.de
GRECIA	*
UNGHERIA	Non applicabile
IRLANDA	customsreliefs@revenue.ie
ITALIA	dogane.legislazionedogane.regimi@agenziadogane.it
LETTONIA	*
LITUANIA	*
LUSSEMBURGO	Non applicabile
MALTA	*
PAESI BASSI	*
POLONIA	beata.gajda@mf.gov.pl krzysztof.wic@mf.gov.pl
PORTOGALLO	dsra@at.gov.pt
ROMANIA	*
SLOVACCHIA	Non applicabile
SLOVENIA	*
SPAGNA	istz6632@aeat.es
SVEZIA	eh.fartyg.kct@tullverket.se
REGNO UNITO	*

* Non ancora disponibile. Si prega di contattare un coordinatore nazionale del transito nel paese in questione.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/procedural_aspects/transit/common_community/taxud-978-98.pdf

ALLEGATO II

Le seguenti modifiche sono inserite nel manuale del transito:

I. Nella parte II, allegato 8.1. B, nella tabella relativa alla POLONIA il testo è così modificato:

POLONIA	Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku	ul. Północna 9A 81-029 Gdynia	tel. +48 58 666 93 93 e-mail: is@pm.mofnet.gov.pl
//	Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie	ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin	tel. +48 91 480 55 00 e-mail:ias@zp.mofnet.gov.pl

II. Nella parte II, allegato 8.2, nella tabella relativa alla POLONIA il testo è così modificato:

POLONIA	Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku (per quanto riguarda i porti marittimi di: Danzica, Gdynia, Elbląg, Władysławowo, Ustka)	ul. Północna 9A 81-029 Gdynia	tel. +48 58 666 93 93 e-mail: is@pm.mofnet.gov.pl
	Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie (per quanto riguarda i porti marittimi di: Szczecin, Świnoujście, Kołobrzeg, Police, Stępnica, Nowe Warpno)	ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin	tel. +48 91 480 55 00 e-mail: ias@zp.mofnet.gov.pl

III. Nella parte V, allegato 8.3, in relazione alla POLONIA il testo è così modificato:

Polonia

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
Centralne Biuro Tranzytu

ul. Karolewska 41
90-560 Łódź

IV. Nella parte VII, allegato 8.1, in relazione alla POLONIA il testo è così modificato:

POLONIA

1.	Lettera di richiesta di informazioni	Ufficio doganale interessato
2.	Mittente dell'avviso di ricerca	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
3.	Destinatario dell'avviso di ricerca	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
4.	Mittente della richiesta di controllo a posteriori	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
5.	Destinatario della richiesta di controllo a posteriori	Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu ul. Karolewska 41 90-560 Łódź
6.	Destinatario del TC20 bis e di tutti gli altri documenti relativi all'NCTS	Izba Celna w Łodzi Centralne Biuro Tranzytu ul. Karolewska 41 90-560 Łódź